

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 10.6 SET 2021

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Verza dott. Gabriele, nato a Padova il 19 gennaio 1968, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. 1361 del 9 luglio 2021

E

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Sezione di Vicenza (codice fiscale 95020610242), con sede legale a Vicenza, in Strada Coltura del Tesina n.18, rappresentata dalla signora Gobbetti Marta (codice fiscale GBBMRT76B43A459U) nata ad Arzignano (VI) il 3 febbraio 1976, residente a Vicenza in Contrà San Silvestro n.14 – Presidente

Premesso che

il complesso immobiliare di proprietà comunale sito a Vicenza in Strada Coltura del Tesina è composto da più unità immobiliari identificate al Catasto Fabbricati al foglio 84, particella 108 e subalterni da 1 ad 8; i sub. 7 e 8 individuano beni comuni non censibili: centrale termica e porzione di sedime di accesso comune;

il complesso immobiliare dipende da un unico impianto idrico e termo idraulico facente capo all'Associazione "La Nostra Famiglia" sita in Strada Coltura del Tesina 18 di Vicenza (subalterno 1);

*Gobbetti Marta*

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0136377/2021 del 06/09/2021

quasi tutto il complesso immobiliare dipende da un unico impianto elettrico facente capo all'Associazione "La Nostra Famiglia" sita in Strada Coltura del Tesina 18 di Vicenza (subalterno 1), con eccezione del subalterno 2 per il quale è in fase di divisione con centralina che sarà intestata ad Agape Società Cooperativa Sociale, concessionaria.

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso all'Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Sezione di Vicenza l'unità immobiliare presso il complesso sito a Vicenza in Strada Coltura del Tesina, individuata al Catasto Fabbricati al foglio 84 particella 108 subalterno 3.


2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dalla firma del presente atto.

Alla scadenza la concessione in uso sarà rinnovata per altri cinque anni.

Il Comune di Vicenza si riserva di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria si rendesse inadempiente anche a una sola delle obbligazioni assunte con il presente atto o per grave abuso in relazione al bene in oggetto.

Il Comune di Vicenza si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno 365 giorni da inviarsi a mezzo pec.

Nel caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, la concessionaria avrà diritto al rimborso di quota parte delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, da calcolarsi con criterio di proporzionalità rispetto alla durata residua della concessione, la quale, ai fini di detto calcolo, dovrà considerarsi di anni 10 (dieci).



3) Il canone di concessione è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) annui, in considerazione della tipologia delle attività svolte dalla concessionaria, di forte valore sociale e volte all'accoglienza, all'incontro e al sostegno dei genitori di bambini e ragazzi con disabilità.

4) La concessionaria deve adibire l'unità immobiliare a propria sede e a punto di accoglienza, di incontro, di riferimento e sostegno per i genitori dei bambini e dei ragazzi che fruiscono delle attività svolte dalle contigue Associazione La Nostra Famiglia e Agape Società Cooperativa Sociale.

5) La concessionaria si impegna a eseguire a propria cura e spese gli interventi di cui alla lettera PGN 28221 del 18 febbraio 2021 e integrazione PGN 84340 del 26 maggio 2021 agli atti (con esclusione dell'impianto elettrico che sarà oggetto di un intervento del Comune di Vicenza, anche finalizzato a rendere autonoma l'unità immobiliare per quel che concerne la fornitura di energia elettrica), nonché altri interventi di manutenzione di cui i locali oggetto del presente atto necessitano fino alla concorrenza di cui alla determinazione N. 1361 del 9 luglio 2021, al fine di rendere fruibile l'immobile in oggetto, senza diritto di rimborso o indennizzo al termine dell'utilizzo e con consegna alla fine dei lavori della relativa documentazione al Comune di Vicenza.

6) Le spese per la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare sono a carico della concessionaria, mentre le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Vicenza, fatto salvo quanto pattuito all'articolo 5.

Ogni intervento sul fabbricato e impianti, ulteriore rispetto a quanto riportato all'articolo 5 e diverso dalla manutenzione ordinaria, che la concessionaria

*Gabriele Mantovani*

dovrà o intenderà fare presso l'unità immobiliare dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Vicenza, nell'intesa che le eventuali migliorie e addizioni apportate rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che la stessa concessionaria possa mai pretendere indennizzi o rimborsi al termine del contratto.

7) Le spese per la gestione dell'unità immobiliare usualmente spettanti al conduttore sono a carico della concessionaria. Tra l'altro la concessionaria dovrà:

- richiedere e ottenere a propria cura e spese eventuali licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'utilizzo dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo e per lo svolgimento delle attività cui è destinata, senza che il presente atto costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti.

8) La concessionaria deve compartecipare alle spese inerenti la gestione e i consumi dell'impianto termo idraulico e dell'impianto idrico presso il complesso di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte, coordinandosi con l'Associazione La Nostra Famiglia capofila della gestione degli impianti comuni; la compartecipazione della spesa avverrà secondo il criterio dei millesimi ovvero altro criterio concordato tra le parti.

9) Eventuali ulteriori lavori nel corso della concessione, atti a rendere l'unità immobiliare idonea alla specifica attività svolta dalla concessionaria, dovranno essere eseguiti a cura e spese della concessionaria, previa autorizzazione del Comune di Vicenza che non avrà alcun obbligo di indennizzo o rimborso.

*Autore*

A tal proposito, la concessionaria si impegna a presentare di volta in volta, a prescindere dagli obblighi di legge in materia edilizia, gli elaborati tecnici ed i preventivi di spesa riguardanti i predetti eventuali lavori, per ottenerne la necessaria approvazione patrimoniale.

Le opere eseguite resteranno di proprietà comunale, senza obbligo di corrispettivo o indennizzo della concessionaria, nemmeno al termine del rapporto comunque ciò avvenga.

10) La concessionaria prende atto che con la sottoscrizione del presente contratto assume la qualità di consegnataria dell'unità immobiliare oggetto del medesimo contratto, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi che ne discendono.

La concessionaria è pertanto costituita custode dell'unità immobiliare e assume ogni responsabilità inerente il suo corretto utilizzo, impegnandosi altresì a mantenere completamente sollevato e indenne il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti o indiretti a persone o cose in forza dell'utilizzo e di ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzazione, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dell'utilizzo da parte dei propri soci, collaboratori, dipendenti e degli utenti che vi accederanno.

La concessionaria si obbliga a rispondere puntualmente dei danni provocati dai propri, soci, collaboratori, dipendenti e da tutte le persone che essa ammetterà temporaneamente presso l'unità immobiliare. La concessionaria si obbliga altresì a tenere completamente sollevato il Comune di Vicenza da eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'uso delle apparecchiature di propria competenza.

*Autore*  
*Autore*

Allo scopo di evitare i rischi di cui al presente articolo, inoltre, la concessionaria si impegna a mantenere l'unità immobiliare ricevuta in consegna in normale stato di conservazione, curandone diligentemente e costantemente la manutenzione ordinaria.

11) La concessionaria deve presentare annualmente al Comune di Vicenza una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva delle indicazioni dei lavori di manutenzione ordinaria e degli interventi effettuati, legati alla specifica attività svolta, nonché della segnalazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ritenuti opportuni o necessari presso i locali concessi in uso.

12) L'intero contenuto delle clausole incluse negli articoli precedenti è da considerarsi essenziale a tutti gli effetti di legge e pertanto qualora la concessionaria non rispettasse anche una sola delle obbligazioni ivi previste, il presente atto di intenderà decaduto di diritto per grave inadempimento contrattuale come da articolo 2.

13) Le parti danno atto che è stato redatto l'Attestato di Prestazione Energetica avente codice identificativo 104339/2016, valido fino al 17 ottobre 2026 e relativo a tutto il complesso immobiliare di proprietà comunale sito in Strada Coltura del Tesina.

14) A ogni buon fine, compresa l'eventuale notifica di atti giudiziari ed esecutivi:

il Comune di Vicenza dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede in Corso Palladio n.98 – 36100 Vicenza – PEC [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

*Autografo*  
*Autografo*

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Sezione di Vicenza - dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede in Vicenza, Strada Coltura del Tesina n.22 – email /PEC [genitori@pec.csv-vicenza.it](mailto:genitori@pec.csv-vicenza.it)

15) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

16) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell'atto di concessione sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere all'eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



The image shows two handwritten signatures. The top signature is written in blue ink and appears to be 'Maurizio Roberti'. The bottom signature is written in black ink and is more stylized, possibly reading 'G. Roberti'.